

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

E

AVIS - SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

L'Università degli studi della Tuscia, di seguito denominata Università (codice fiscale 80029030568, partita iva 00575560560) in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia (PG) il 09/07/1974 CF BRTSFN74L09G478G domiciliato per la carica in Viterbo, via Santa Maria in Gradi, 4 cap 01100 presso la sede legale dell'Università

e

Avis, Sezione provinciale di Viterbo (in seguito denominata Avis) con sede in Via E. Fermi, 1501100 Viterbo, P.Iva 0576590564 Cod. Fiscale 80029000561 rappresentata nella persona di Luigi Ottavio Mechelli.

PREMESSO CHE:

- L'Avis, Sezione Provinciale di Viterbo (di seguito "Avis"), è un'organizzazione il cui scopo è promuovere e facilitare la donazione di sangue e plasma tra la popolazione e opera in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale per garantire un approvvigionamento costante di sangue e derivati, essenziali per interventi chirurgici, traumi, terapie oncologiche ed ematologiche;
- L'Università degli studi della Tuscia, intende promuovere la prevenzione e la comunicazione pubblica in materia di salute agli studenti, agli operatori sanitari, alle imprese e ai cittadini;
- Le attività trasfusionali, compresa la promozione della donazione di sangue e plasma, sono parte integrante dei servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, e, secondo i dati forniti dal Centro Nazionale Sangue, nel 2021 i donatori in Italia sono stati circa 1.653.268, in calo rispetto ai 1.700.000 del 2020. Le cause di questo calo possono essere rintracciate nelle restrizioni di mobilità a seguito della pandemia;
- Il sangue e i suoi derivati sono indispensabili in molteplici situazioni cliniche, inclusi trapianti, traumi gravi ed emorragie, e l'Università può farsi promotore di un progetto pilota volto a sensibilizzare la comunità universitaria, in particolare gli studenti, verso la donazione di plasma;
- È reciproco interesse delle parti stimolare la partecipazione degli studenti ai percorsi di conoscenza sulla donazione del sangue e plasma.
- L'Università si impegna a promuovere convenzioni, raccomandazioni e programmi sanitari a livello territoriale in collaborazione con AVIS Viterbo;
- Avis Provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, rappresentata dal sig. Luigi Ottavio Mechelli, è altresì impegnata nella promozione della donazione di sangue e plasma tra la popolazione studentesca della provincia di Viterbo;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Finalità dell'Accordo

Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche nell'ambito del settore della partecipazione degli studenti a tematiche

di interesse sulla salute pubblica, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.

Art. 2 Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo, formazione, comunicazione ed innovazione

Le Parti convengono di investire congiuntamente in forme di collaborazione e nell'attività di formazione, comunicazione, ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, come indicato all'art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti. Nell'ambito del presente accordo potranno essere realizzate, senza che l'elenco debba ritenersi completo ed esaustivo, le seguenti attività:

- (i) attivazione di percorsi di tirocinio di studenti presso le aziende,
- (ii) attivazione di percorsi di formazione anche in ambito di comunicazione a favore degli imprenditori e professionisti del settore,
- (iii) attivazione di percorsi di dottorati e dottorati industriali;
- (iv) condivisione di dati e di esperienze nonché di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
- (v) attivazione di contratti applicativi per la realizzazione di studi e ricerche con specifiche finalità;
- (vi) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
- (vii) partecipazione congiunta a bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali;
- (viii) promozione di attività di diffusione della cultura della donazione di sangue e plasma sul territorio.

Art. 3 Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Art. 4 Responsabili scientifici dell'accordo

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di individuare uno o più responsabili interni alle organizzazioni delle parti che rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo.

In particolare per l'Università degli studi della Tuscia, si individua come responsabile: ing. Ilaria Baffo

Per Avis Provinciale di Viterbo: Luigi Ottavio Mechelli

I responsabili sono chiamati a redigere piani e programmi di attuazione del presente accordo riportando ai rispettivi organi consiliari almeno con cadenza annuale un resoconto delle attività svolte e le finalità delle stesse.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.

Art. 6 - Uso di strumentazione ed infrastrutture

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di comunicazione, formazione e di ricerca presso i propri spazi collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Art. 7 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche, di comunicazione e di ricerca.

5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di comunicazione, formazione e ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal d. lgs. n. 81 del 9.4.2008.

Art. 9 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di comunicazione, formazione e ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale -ivi compresi gli elaborati che li contengono -spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.

2. Qualora nel corso dell'attività di comunicazione, formazione e ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'art. 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Art. 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 11 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, restando fermo l'adempimento delle obbligazioni già assunte dalle parti.

Art. 12 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di formazione, comunicazione e ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'artt. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Tuscia, con sede in Via Santa Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.unitus.it, il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unitus.it.

- Titolare del trattamento dei dati per Avis Provinciale è il Legale Rappresentante nella persona di Luigi Ottavio Mechelli. I dati di contatto sono: avis.provinciale@asl.vt.it

Art. 14 - Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al d. lgs. 2.7.2010, n. 104.

Art. 15 - Firma digitale e registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241 del 7.8.1990 ed ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 82 del 7.3.2005. 2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, e dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

PER L'AVIS PROVINCIALE DI VITERBO

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Stefano Ubertini

Luigi Ottavio Mechelli